Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Ordinanza n. 60 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato decisione del 27 febbraio 2020, deposito del 26 marzo 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorsi nn. 3, 4 e 5 del 2020

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO PARLAMENTARE – QUESTIONE DI FIDUCIA

oggetto del conflitto:

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 1, secondo comma, 67, 68, 70, 71, 72, 81 e 94 della <u>Costituzione</u>;
- violazione del principio bicamerale, dei principi di separazione dei poteri fra Governo e

Parlamento, di effettività del circuito di responsabilità democratica, di leale collaborazione, delle

prerogative delle opposizioni e delle minoranze parlamentari

dispositivo:

inammissibili

Dopo l'<u>ordinanza n. 17 del 2019</u> – che ha aperto la strada del conflitto di attribuzione tra poteri al singolo parlamentare, pur ritenendo nel caso di specie il ricorso, già in fase di prima delibazione, inammissibile – la Corte si era già trovata a decidere conflitti del genere, peraltro sempre chiudendo la strada sin dalla fase di ammissibilità, ritenendo non ricorressero quei casi di «sostanziale negazione» o «evidente menomazione» della funzione costituzionalmente attribuita al parlamentare che, secondo quanto stabilito nella pronuncia del 2019, solo consentono di dolersene dinanzi il giudice dei conflitti (v. ordinanze nn. <u>274</u> e <u>275 del 2019</u>).

Con l'ordinanza n. 60 del 2020, la Corte si è trovata a decidere un ricorso assai simile a quello che l'aveva portata ad adottare l'ordinanza n. 17 del 2019. Se, infatti, nelle due successive ordinanze ora richiamate oggetto del conflitto era una legge di conversione di decreto-legge, stavolta ad essere censurato dai parlamentari ricorrenti era **nuovamente l'iter di formazione della legge di bilancio**, come già era accaduto un anno fa: non è cambiato l'esito, poiché anche l'odierna decisione è di (immediata) inammissibilità.

Il giudice dei conflitti, nuovamente esclusa la legittimazione ad agire dei gruppi parlamentari (quantomeno in ragione delle prerogative che nel caso di specie si assumevano violate), per valutare il **grado delle lesioni invocate** dai ricorrenti rileva, innanzitutto, che «le procedure legislative,

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 1-2020

finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di bilancio, in ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei, che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio». Le prassi che ne sono conseguite si sono avvalse – prosegue la Corte – «della naturale elasticità delle regole e degli istituti propri della vita delle istituzioni politiche» e affinché esse siano espressione di violazioni debbono dare «patentemente luogo a bilanciamenti di cui non si colgono le ragioni e il complessivo equilibrio».

Ciò premesso, la Corte osserva che, nel caso di specie, non si è verificato «un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto». Il giudice costituzionale giunge a tale affermazione ricostruendo le circostanze specifiche di approvazione della legge di bilancio: a) il DEF era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha presentato il disegno di legge di bilancio, giunto alle Camere tardivamente e senza recare alcuni «degli interventi maggiormente discussi nel corso del successivo esame parlamentare»; b) conseguentemente, si è determinato un allungamento dei tempi d'esame in Senato, «comunque espressivo di una interlocuzione parlamentare»; c) contestualmente, presso la Camera dei deputati, era stato esaminato il decretolegge n. 124 del 2019 «parte sostanziale della manovra finanziaria»; d) a differenza di quanto accaduto con la legge di bilancio 2018, il maxiemendamento presentato dal Governo al Senato «ha riprodotto, con modeste varianti, quanto discusso e approvato dalla Commissione Bilancio», sicché la fiducia è stata votata su un testo «sostanzialmente noto e istruito»; e) la trasmissione del disegno di legge di bilancio alla Camera il 17 dicembre 2019 non ha escluso una fase di esame in Commissione Bilancio, dove non sono stati votati emendamenti anche in conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori, «in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario – come era nella sua indiscussa facoltà – sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l'esercizio provvisorio»; f) l'apporre la questione di fiducia ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura, come accaduto in Assemblea presso la Camera dei deputati, «in nessun caso sarebbe sindacabile» dalla Corte.

Daniele Chinni